REGOLAMENTO (CE) N. 873/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- La campagna di commercializzazione per i seminativi, compresi il lino e la canapa, è stata fissata dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (2). Poiché tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), è necessario fissare la campagna di commercializzazione per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre nell'ambito del regolamento (CE) n. 245/2001/ della Commissione (4).
- All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) (2)n. 245/2001 si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (5). Poiché tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003, il relativo riferimento deve essere modificato di conseguenza.
- A norma dell'articolo del regolamento n. 245/2001, il pagamento dell'aiuto alla trasformazione di paglie di lino e canapa in fibre è subordinato in particolare alla condizione che le parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre siano oggetto, per la campagna di commercializzazione considerata, di una domanda di aiuto per superficie in conformità del-

l'articolo 4 del regolamento (CEÉ) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (6). Poiché le domande di aiuto per superficie sono state sostituite dalla domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (ČE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (7), occorre modificare di conseguenza l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 245/2001.

- Vesperienza mostra che l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 245/2001, che impone alla Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le informazioni trasmesse dagli Stati membri relative ai trasferimenti di quantitativi nazionali garantiti per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa, implica un considerevole lavoro amministrativo, senza che ne risulti un reale contributo per il settore, dal momento che gli operatori ottengono già queste informazioni attraverso gli stessi Stati membri. Per semplificare le norme che disciplinano l'aiuto alla trasformazione del lino e della canapa tale disposizione deve essere soppressa.
- In seguito all'abrogazione del regolamento n. 1251/1999 il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole investite a lino o a canapa destinati alla produzione di fibre, inteso a garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto per le fibre di lino o le fibre di canapa, di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 245/2001, deve essere effettuato con i dati determinati nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- Per agevolare le procedure e nella misura in cui sia tecnicamente possibile, gli Stati membri e gli importatori debbono avere la possibilità di rilasciare e utilizzare i certificati per l'importazione di canapa da paesi terzi di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 245/2001 avvalendosi di sistemi informatizzati.

⁽¹) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 (GU L 65 del 3.3.2004,

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003,

pag. 1).
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20).
(4) GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo

dal regolamento (CE) n. 1401/2003 (GU L 199 del 7.8.2003,

pag. 3). GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).

⁽⁶⁾ GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8).

GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2005 (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 4).